



## Bonus onnicomprensivo INPS

Il 13 novembre 2020 scade il termine per richiedere l'indennità [Covid-19](#) onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori (stagionali o somministrati del turismo, intermittenti, occasionali ecc.), prevista dal Decreto Agosto (articolo 9, decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104). Questo termine è stato introdotto dal Decreto Ristori (art. 15, comma 9, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137), entrato in vigore il 29 ottobre 2020. Dal 14 novembre 2020, pertanto, non sarà più possibile inviare le domande.

### Sintesi

Indennità Covid – 19 onnicomprensiva, la misura di sostegno dal decreto legge 104/20, prevede l'erogazione di un'indennità pari a 1.000 €. Coloro che non hanno presentato domanda per altre indennità CoViD-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta “respinta”, possono presentare una nuova domanda per l'indennità onnicomprensiva.

Coloro che hanno già beneficiato di indennità CoViD-19 e che rientrano nelle categorie di lavoratori sotto elencate, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l'indennità onnicomprensiva, in quanto quest'ultima verrà erogata direttamente dall'INPS.

Categorie di lavoratori interessate:

- Lavoratori stagionali, in somministrazione e a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.
- Lavoratori stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali.
- Lavoratori intermittenti (a chiamata).
- Lavoratori autonomi occasionali.
- Lavoratori incaricati di vendita a domicilio.
- Lavoratori dello spettacolo.

## 1800 euro (600 EURO MESE) DECRETO RISTORI 28/10/2020

**DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137 Art. 15.**

Da oggi è attivo il servizio per la presentazione delle domande di indennità Covid-19 onnicomprensiva per alcune categorie di lavoratori:

- **stagionali o lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;**
- stagionali di settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali;
- intermittenti;
- autonomi occasionali;
- incaricati di vendita a domicilio;
- lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 35.000 euro;



- lavoratori dello spettacolo con almeno 30 contributi giornalieri nel 2019 e con un reddito derivante non superiore a 50.000 euro;
- lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

La misura di sostegno, introdotta dal decreto-legge 104/2020, prevede l'erogazione di una indennità onnicomprensiva pari a mille euro. Per tutte le indicazioni relative all'accesso, alla corretta compilazione della domanda e alle funzioni che permettono di controllarne lo stato e l'esito fino al pagamento, è possibile consultare il [Tutorial](#) (pdf 2,93MB) previsto per le altre indennità Covid-19.

Coloro che hanno già beneficiato di indennità Covid-19 e che rientrano nelle suddette categorie di lavoratori, anche a seguito di riesame con esito positivo, non devono presentare domanda per l'indennità onnicomprensiva, in quanto quest'ultima verrà erogata direttamente dall'INPS. Coloro che, invece, non hanno ancora presentato domanda per altre indennità Covid-19 o che hanno presentato domanda ma questa risulta "Respinta", devono presentare una nuova domanda per l'indennità onnicomprensiva.

[Circolare INPS numero 125 del 28/10/2020](#)

## MAGGIORI INFORMAZIONI PRESSO IL CONTACT CENTER DELL' INPS

Il Contact center è raggiungibile componendo il numero 803 164, gratuito da telefono fisso e il numero 06 164 164 da cellulare, a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori.

Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 20 e il sabato dalle ore 8 alle ore 14 (ora italiana).

